



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DIVISIONE 6

SERVIZIO IMPIANTI A FUNE TRENTO				
16 OTT. 2012 585343				
NUMERO	TITOLO	CLASSE	SOTT.	CAT.

Roma. 16/10/2012

LETTERA CIRCOLARE
Prot. n. R.U. 6781-12.06.08

A tutti gli USTIF
LORO SEDI

E p. c. Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Impianti a Funce
Via Brennero 136
Centro "Le Fornaci-Barchessa"
38100 TRENTO

“ “ Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Uff. Trasporti Funiviari
Palazzo Provinciale 3/B
Via Crispi, 10
39100 BOLZANO

“ “ Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Turismo, Commercio
e Trasporti - Serv. Infrastrutture
Funiviarie
Loc. Grand Chemin 34
11020 ST. CHRISTOPHE (AO)

“ “ Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione Regionale Viabilità e
Trasporti
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE

“ “ All'ACIF
c/o Ing. Piergiorgio GRAZIANO
Corso Galileo Ferraris, 164
10134 TORINO

“ “ All'ANITIF
c/o Ing. Sergio TIEZZA
Via Colz, 85
39030 LA VILLA IN BADIA (BZ)

“ “ All'ANEF
c/o Ing. Piergiacomo GIUPPANI
Via Boffalora, 13
23100 SONDRIO

OGGETTO: Installazione del dispositivo di sorveglianza di mancato sbarco nelle seggiovie ad ammorsamento automatico e fisso di ausilio all'agente di stazione.

Come noto il DM 8 marzo 1999, all'art. 3.12.15.4, prescrive che nelle banchine di sbarco delle seggiovie a collegamento permanente deve essere installato *“un dispositivo atto a provocare automaticamente l'arresto di tale impianto nel caso che una seggiola sia ancora occupata al di là della banchina; il dispositivo deve essere ubicato in posizione opportuna affinché detta seggiola si arresti in una posizione che garantisca il franco inferiore limitato come in banchina”*.

Tale prescrizione è richiesta, peraltro, anche dall'art. 11.3.6 della norma UNI EN 12929-1, mentre la norma UNI EN 13243 (Appendice C) prevede tra le situazioni pericolose il *“superamento da parte di un veicolo occupato del punto di sbarco”*.

Al riguardo si segnala che si è a conoscenza che tale situazione pericolosa si è verificata anche in alcuni impianti ad ammorsamento automatico ed in un caso particolare, occorso in Francia, è stata causa di un incidente grave.

Alla luce di quanto sopra si dispone che, a far data dalla presente, il suddetto dispositivo di sorveglianza dovrà essere installato, qualora non già esistente, in tutte le seggiovie fisse, entro tre mesi, ed in tutte le seggiovie ad ammorsamento automatico, entro sei mesi.

Per le seggiovie che svolgono esercizio anche nel ramo in discesa, qualora l'installazione del dispositivo di sorveglianza di mancato sbarco dovesse interferire con le modalità d'imbarco dei passeggeri, detta installazione può essere omessa purché le disposizioni del regolamento d'esercizio assicurino un'adeguata vigilanza, da parte del personale addetto, del mancato sbarco. Tale condizione deve essere verificata da parte dell'USTIF competente.

L'avvenuta installazione del dispositivo di sicurezza dovrà essere comunicata dal Direttore d'Esercizio, dell'impianto interessato, all'USTIF competente.

Nelle more dell'installazione del dispositivo di sorveglianza in argomento, i Direttori d'esercizio dovranno emanare apposito ordine di servizio con il quale si dispone che il personale di stazione presti particolare attenzione a tutte le fasi di sbarco dei passeggeri.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Virginio Di Giambattista)